

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU.....	1
Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2

Corte di giustizia

Causa 64/83: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation della Repubblica francese (prima sezione civile) con sentenza 22 febbraio 1983, nella causa Bureau Central Français contro 1. Fonds de Garantie Automobile, 2. Compagnie d'Assurance La Métropole, 3. C. Cavalin e 4. S. Gal	3
Causa 65/83: Ricorso della sig.na Gabriella Erdini contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 22 aprile 1983	3
Causa 70/83: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht della Bassa Sassonia, con ordinanza 3 marzo 1983, nella causa Gerda Kloppenburg contro Finanzamt Leer	4

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali	5
---	---

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

26 maggio 1983

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,4462	Dollaro USA	0,913170
Franco belga e lussemburghese fin.	45,4804	Franco svizzero	1,89282
Marco tedesco	2,27608	Peseta spagnola	126,584
Fiorino olandese	2,55916	Corona svedese	6,85928
Sterlina inglese	0,572520	Corona norvegese	6,50908
Corona danese	8,15461	Dollaro canadese	1,12430
Franco francese	6,82732	Scudo portoghese	91,0887
Lira italiana	1351,04	Scellino austriaco	15,9987
Sterlina irlandese	0,720450	Marco finlandese	4,97678
Dracma greca	76,6880	Yen giapponese	215,782
		Dollaro australiano	1,03475
		Dollaro neozelandese	1,37526

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 25 maggio 1983 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	2,434	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Montpellier	2,613	Bari	2,237
Narbonne	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	2,590	Chieti	2,274
Perpignan	2,263	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Asti	2,610	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Firenze	2,274	Treviso	2,685
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (*)
Pescara	nessuna quotazione	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	2,610	Patrasso	2,121
Treviso	2,554	Prezzo rappresentativo	2,334
Verona (per i vini locali)	2,666		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,576		
			----- ECU/hl -----
R II		A II	
Bastia	2,401	Rheinfalz (Oberhaardt)	29,83
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	28,91
Bari	2,274	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	29,51
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione	A III	
Prezzo rappresentativo	2,382	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione (*)
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
	----- ECU/hl -----	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione (*)
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation della Repubblica francese (prima sezione civile) con sentenza 22 febbraio 1983, nella causa Bureau Central Français contro 1. Fonds de Garantie Automobile, 2. Compagnie d'Assurances La Métropole, 3. C. Cavalin e 4. S. Gal

(Causa 64/83)

Con sentenza 22 febbraio 1983, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1983, nella causa Bureau Central Français contro 1. Fonds de Garantie Automobile, 2. Compagnie d'Assurances La Métropole, 3. C. Cavalin e 4. S. Gal, la Cour de Cassation della Repubblica francese (prima sezione civile) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Quale sia il significato dell'espressione «condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 24 aprile 1972.
2. Se un veicolo, che è stato dichiarato fuori circolazione in uno Stato della Comunità economica europea in cui era stato immatricolato, possa essere considerato come ancora stazionante abitualmente nel suddetto Stato in forza dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 24 aprile 1972 (¹).

⁽¹⁾ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (GU n. L 103 del 2. 5. 1972).

Ricorso della sig.na Gabriella Erdini contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 22 aprile 1983

(Causa 65/83)

Il 22 aprile 1983 la sig.na Gabriella Erdini, residente a Bruxelles — con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16 avenue Marie-Thérèse — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. in via principale
 - annullare la decisione 5 luglio 1982 del sig. G., direttore dell'amministrazione del personale presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri, di non concedere alla ricorrente l'assegno di famiglia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto del personale;
 - dichiarare che la ricorrente, assumendo realmente oneri di famiglia, possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto;
 - di conseguenza, dichiarare e statuire che la ricorrente ha diritto all'assegno di famiglia e vi aveva diritto a decorrere dal giorno della presentazione della domanda, cioè dal 23 luglio 1981;
2. per quanto necessario
 - annullare la decisione di rigetto esplicito, in data 17 febbraio 1983, del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, opposto al reclamo presentato dalla ricorrente;
3. condannare il Consiglio delle Comunità europee alle spese ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell'avvocato, ai sensi dell'articolo 73, lettera b), dello stesso regolamento.

Mezzi e principali argomenti:

1. Violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto del personale: decidendo in base all'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto che la madre della ricorrente era da equiparare ad un figlio a carico, l'amministrazione del Consiglio ha riconosciuto che la ricorrente assume realmente oneri di famiglia e, di conseguenza, che essa ha diritto all'assegno di famiglia. Nulla consente di giustificare l'esclusione dal diritto all'assegno di famiglia per il fatto che un dipendente benefici di una decisione di equiparazione di una persona ad un figlio a carico.
2. Violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht della Bassa Sassonia, con ordinanza
3 marzo 1983, nella causa Gerd Kloppenburg contro
Finanzamt Leer**

(Causa 70/83)

Con ordinanza 3 marzo 1983, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 aprile successivo, nella causa Gerda Kloppenburg contro Finanzamt Leer, il Finanzgericht della Bassa Sassonia, Hannover (V sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se un mediatore di credito potesse, per il periodo 1° gennaio 1978 — 30 giugno 1978, far valere la disposizione relativa all'esenzione dall'imposta sull'entrata per le operazioni di negoziazione di crediti di

cui all'articolo 13, parte B, lettera d), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull'entrata — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — in caso di mancata attuazione della direttiva, qualora non si fosse rivalso di tale imposta sul destinatario della sua prestazione, sebbene, a norma dell'articolo 1 della nona direttiva 77/583/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978 ⁽²⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull'entrata, gli Stati membri in essa indicati siano stati autorizzati ad applicare la direttiva 77/388/CEE al più tardi il 1° gennaio 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 19. 7. 1978, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 15 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽¹⁾, del 1977 ⁽²⁾ e del 1982 ⁽³⁾ sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando in particolare che il programma d'azione del 1973 come pure quello del 1977 prevedono, oltre ad una valutazione obiettiva dei rischi che l'inquinamento atmosferico presenta per la salute umana e per l'ambiente, anche la definizione di obiettivi di qualità e la fissazione di norme di qualità, specialmente per un certo numero di inquinanti atmosferici considerati come più pericolosi;

considerando che il Consiglio ha già adottato varie direttive in applicazione di tali programmi;

considerando che, con decisione 81/462/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, la Comunità è divenuta parte contraente sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che il programma d'azione del 1982 prevede che la Commissione continui i suoi sforzi per la fissazione di norme di qualità dell'aria, ma anche che bisognerà elaborare una politica che miri, in una

prima fase, ad una stabilizzazione e quindi ad una graduale diminuzione delle emissioni complessive, orientandosi eventualmente, per determinati tipi di fonti, verso norme di emissione;

considerando che in tutti gli Stati membri esistono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per lottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali fissi e che in diversi Stati membri è in atto una modifica delle disposizioni vigenti;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di modifica nei vari Stati membri, per quel che riguarda la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che occorre perciò procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che uno dei principali compiti della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente; che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato, e che si deve pertanto ricorrere all'articolo 235 del trattato stesso;

considerando che è auspicabile e necessario che la Comunità contribuisca ad accrescere l'efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali fissi;

considerando che a tal fine è necessario introdurre taluni principi regolanti l'attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

considerando che l'introduzione di questi principi a livello comunitario non può essere che graduale, vista la complessità delle situazioni e dei principi su cui si basano le varie politiche nazionali;

considerando che è opportuno stabilire in un primo tempo un quadro generale, che dovrà permettere agli Stati membri di adeguare, se necessario, le disposizioni in essi vigenti ai principi comunitari;

considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri provvedano affinché la costruzione, l'esercizio e la modifica sostanziale degli impianti industriali fissi che possono provocare un inquinamento atmosferico siano soggetti ad un'autorizzazione preventiva;

considerando d'altra parte che le amministrazioni nazionali competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto qualora sussistano determinate condizioni, e cioè qualora la costruzione e l'esercizio dell'impianto non comportino effetti pericolosi per la salute umana o effetti nocivi sensibili per l'uomo o per l'ambiente, qualora siano prese tutte le misure di prevenzione corrispondenti allo stato della tecnologia e qualora non vengano superati i valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni prescritti;

considerando che per le zone particolarmente inquinate e per le zone da proteggere in modo particolare debbono poter essere adottate disposizioni specifiche;

considerando che è necessario stabilire norme di procedura e di forma per il rilascio delle autorizzazioni e per la misurazione delle emissioni;

considerando che le autorità competenti debbono esaminare se sia il caso di imporre, in determinati casi, condizioni supplementari, purché economicamente realizzabili;

considerando che le disposizioni saranno applicate gradualmente agli impianti esistenti tenuto conto dei costi che ne risultano;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento atmosferico, nonché lo sviluppo della tecnologia di prevenzione, occorre prevedere una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è necessario istituire un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione e dell'elenco delle principali sostanze inquinanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'attuazione di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre, all'in-

terno della Comunità l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. Inquinamento atmosferico: Immissione diretta o indiretta nell'atmosfera, ad opera dell'uomo, di sostanze o di energia aventi un'azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente.
2. Impianto: Stabilimento o altro impianto fisso che serve per usi industriali o per altri scopi.
3. Impianto esistente: Impianto la cui costruzione e il cui funzionamento siano stati autorizzati prima della data della notifica della presente direttiva o che sia stato costruito prima di tale data.
4. Stato della tecnologia: Stato di sviluppo di procedimenti o di apparecchiature avanzati, da cui risulti l'idoneità pratica di una misura ai fini della limitazione delle emissioni, misura che non deve essere eccessivamente costosa.
Per la determinazione dello stato della tecnologia occorre riferirsi in particolare, a procedimenti e ad apparecchiature comparabili, che abbiano dato buona prova di sé in impianti.
5. Valore limite di qualità dell'aria: Concentrazione di sostanze inquinanti nell'atmosfera da non superare in un dato intervallo di tempo.
6. Valore limite delle emissioni: Concentrazione o massa di sostanze inquinanti nelle emissioni degli impianti, da stabilire in modo generale o per determinate categorie di impianti e da non superare in un dato intervallo di tempo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la costruzione, l'esercizio e la modifica sostanziale degli impianti che possono provocare un inquinamento atmosferico siano soggetti all'obbligo di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti.
2. Sono soggetti ad autorizzazione, in particolare, gli impianti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato I.

Gli Stati membri possono assoggettare altre categorie di impianti all'obbligo dell'autorizzazione o della dichiarazione preventiva, qualora quest'ultima sia prevista dalle disposizioni nazionali.

Articolo 4

Fatti salvi gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie aventi obiettivi diversi da quello della presente direttiva, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora sussistano tutte le condizioni appresso indicate:

1. la costruzione e l'esercizio dell'impianto non comportino, per via dell'inquinamento atmosferico, effetti pericolosi per la salute della popolazione e dei lavoratori o effetti nocivi sensibili per l'uomo o per l'ambiente;
2. siano prese tutte le misure di prevenzione corrispondenti allo stato della tecnologia per evitare gli effetti pericolosi o nocivi per l'uomo e per l'ambiente dell'inquinamento atmosferico ai sensi del punto 1, in particolare per ridurre l'emissione delle sostanze elencate nell'allegato II;
3. non vengano superati i valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni fissati dal diritto comunitario o nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri determinano le zone particolarmente inquinate e le zone da proteggere in modo speciale, all'interno delle quali debbono essere osservati valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni più rigorosi di quelli indicati all'articolo 4 o in cui gli impianti, appartenenti a determinate categorie, possono essere costruiti o gestiti soltanto qualora siano rispettate particolari condizioni.

Articolo 6

La richiesta di autorizzazione di un impianto comprende una descrizione del progetto di impianto con le indicazioni necessarie per la decisione di rilascio dell'autorizzazione conformemente agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Gli Stati membri procedono, di propria iniziativa o a richiesta della Commissione, a scambi di informazioni sulle esperienze e sulle cognizioni acquisite per quel che riguarda le misure intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento atmosferico, i procedimenti e le apparecchiature nonché i valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, i valori limite delle emissioni a livello comunitario,

in particolare per quanto concerne le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le richieste di autorizzazione siano portate a conoscenza delle persone che potrebbero essere esposte ad un notevole inquinamento atmosferico a causa degli impianti.
2. Si applica il paragrafo 1, fatte salve le disposizioni particolari, nazionali o comunitarie, sulla valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche e private, nonché le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri interessati, come base per le consultazioni necessarie nel quadro delle relazioni bilaterali, le informazioni da essi comunicate ai propri cittadini.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le emissioni degli impianti vengano regolarmente misurate, in modo da accertarsi dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4. I metodi e le apparecchiature di misura debbono essere approvati dalle autorità competenti.

Articolo 12

Le autorità competenti esaminano l'evoluzione dello stato della tecnologia e/o dell'ambiente per stabilire se sia il caso di imporre, ad un impianto autorizzato in conformità della presente direttiva, condizioni supplementari.

Possono essere imposte solo condizioni supplementari economicamente realizzabili per l'impresa in questione o per gli altri impianti della stessa categoria.

Articolo 13

L'atto di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve farsi per iscritto. Esso è portato a conoscenza delle persone interessate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.

Articolo 14

1. Le disposizioni della presente direttiva verranno gradualmente applicate agli impianti esistenti, tenuto

conto delle caratteristiche tecniche degli stessi e dei costi che ne risultano.

2. L'applicazione della presente direttiva non può avere l'effetto di permettere un superamento, da parte degli impianti in questione, dei valori limite delle emissioni in vigore.

Articolo 15

Per proteggere l'ambiente, gli Stati membri possono adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 16

Sono fatte salve le misure derogatorie che gli Stati membri possono essere indotti a prendere per le esigenze della difesa nazionale.

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II sono adottate conformemente alla procedura di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati I e II, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. Il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1985 al più tardi.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***CATEGORIE DI IMPIANTI**

(soggette alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2)

1. *Industria energetica*

- Cokerie
- Raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a partire dal petrolio greggio)
- Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone
- Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico di oltre 50 MW

2. *Produzione e trasformazione dei metalli*

- Calcinazione e sinterizzazione di oltre 1 000 t/anno di minerali metallici
- Impianti integrati di produzione di ferro grezzo e di acciaio grezzo
- Fonderie con impianti di fusione della potenzialità unitaria di oltre 5 t
- Impianti di produzione, di fusione e di laminazione di metalli non ferrosi, con impianti di fusione della potenzialità unitaria di oltre 1 t per i metalli pesanti e di oltre 500 kg per i metalli leggeri

3. *Industria dei prodotti minerali non metallici*

- Impianti di fabbricazione del cemento e della calce
- Impianti di estrazione e di fabbricazione a base di amianto
- Impianti di fabbricazione del vetro
- Industria ceramica

4. *Industria chimica*

- Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri
- Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti organici di base e di prodotti intermedi
- Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base

5. *Industria alimentare*

- Zuccherifici
- Impianti industriali di mattazione
- Fabbriche di farina e di olio di pesce che trattano 100 t o più di materia prima al giorno
- Impianti di produzione di oli e grassi di origine animale e vegetale
- Altri impianti agroalimentari

6. *Smaltimento dei rifiuti*

- Impianti di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi mediante combustione o decomposizione chimica
- Impianti di smaltimento di carcasse di animali
- Impianti di trattamento e di valorizzazione dei rifiuti di combustibili solidi

7. *Impianti industriali di allevamento in stalla***8. *Industrie varie***

- Impianti per la fabbricazione della pasta da carta e del cartone, della potenzialità di 25 000 t o più all'anno.

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI****(ai sensi dell'articolo 4, punto 2)**

1. Anidride solforosa e altri composti dello zolfo
 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
 3. Ossido di carbonio
 4. Sostanze organiche e idrocarburi (escluso il metano)
 5. Metalli pesanti e composti di metalli pesanti
 6. Polveri, particelle in sospensione e amianto
 7. Cloro e suoi composti
 8. Fluoro e suoi composti
-

L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, L-2985 Luxembourg

L'UNIONE DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Nikolaus VAULONT

Prefazione del sig. Étienne DAVIGNON

Di fronte ai grandi problemi economici di oggi e alle loro ripercussioni nel campo degli scambi, l'effettiva esistenza della CEE si manifesta specialmente mediante l'attuazione di alcune delle sue politiche più importanti. Fra queste, la politica commerciale comune, la politica dello sviluppo, la politica agricola comune, nonché quella intesa a creare un vero mercato interno, si basano essenzialmente sull'Unione doganale.

Illustrare le strutture di quest'ultima e le loro finalità politiche, molto spesso celate sotto l'abbondanza delle regolamentazioni tecniche, e rendere così visibili gli ingranaggi dell'Unione doganale, significa portare alla conoscenza di un pubblico più vasto una delle basi più solide del Mercato comune.

La presente opera, scritta in francese da un tedesco, non soltanto mira a tracciare le varie tappe della sua evoluzione dal 1958, ma indica anche un certo numero di elementi dinamici che possono influenzare favorevolmente in futuro lo sviluppo dell'Unione doganale, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione in maniera, più minifesta per tutti, della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Nikolaus Vaulont — Nato nel 1937 — Laureato in legge (Università di Bonn) — Entrato nel 1967 nell'amministrazione federale delle finanze della RF di Germania, è dal 1971 funzionario della Commissione della CEE, attualmente assistente del Direttore generale del Servizio dell'Unione doganale.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1913-9

N. di catalogo: CB-30-80-205-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

